

Dipartimento
di Impresa e Management

Cattedra Diritto Commerciale

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel risanamento aziendale

Prof. Leonardo Di Brina

RELATORE

Matr. 240511

CANDIDATO

Anno Accademico 2021/2022

Indice

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO I - EXCURSUS NORMATIVO IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	3
1.1 - La normativa vigente fino al 14 luglio 2022 e per i procedimenti pendenti	3
1.2 - La disciplina del d.lgs. 14/2019 (c.d. ccii - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) a decorrere dal 15 luglio 2022	8
1.3 - Decreto legge n. 118/2021	11
1.4 - Decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 pubblicato il 1° luglio 2022	15
CAPITOLO II - GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	21
2.1 Nozione e tipologie di accordo.....	21
2.2 Procedura	27
2.3 Piano economico-finanziario	33
2.4 Contenuto dell'accordo di ristrutturazione	38
2.5 Effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti	40
CAPITOLO III - CREDITI DETERIORATI E CREDITI DA RAPPORTI DI LAVORO	41
3.1 Crediti deteriorati	41
3.2 Crediti da rapporti di lavoro	45
CAPITOLO IV - TEST DI RISANAMENTO IN UN CASO PRATICO DI SOCIETA' FALLITA.	47
CONCLUSIONI	54
BIBLIOGRAFIA	55
APPENDICE GIURISPRUDENZIALE	56

INTRODUZIONE

Il presente elaborato verte sull'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti con uno sguardo attento alle sue criticità.

Dal momento dell'assegnazione del tema a quello della stesura finale dell'elaborato si è passati in pochi mesi dalla sostituzione della Legge fallimentare di cui al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 al Codice della crisi e dell'insolvenza (di seguito denominato anche CCII) di cui al D.Lgs. n. 14/2019 nella versione modificata dal Decreto legislativo n. 83 approvato il 17 giugno 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2022.

L'operatività del Codice della crisi e dell'insolvenza è stata più volte rinviata fino all'entrata in vigore in data 15 luglio 2022 in forza del Decreto Legge n. 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Pertanto, si è dovuto trattare tale tema sia con riferimento alla normativa fallimentare sostituita che sulla base della nuova normativa in materia di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Nel primo capitolo del presente elaborato si espone sinteticamente il percorso normativo a cui è stato soggetto l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il secondo capitolo contiene la descrizione delle tipologie degli accordi, della procedura di accesso a tale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, del contenuto e degli effetti degli accordi.

Nel terzo capitolo il presente studio si concentra sulle criticità dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti con riferimento ai crediti deteriorati con gli istituti bancari e ai crediti derivanti dai rapporti di lavoro.

Il quarto capitolo è dedicato ad un caso pratico di società di vigilanza operante nel territorio laziale con circa trecento unità lavorative che è fallita nel 2008 e che sarebbe potuta essere protagonista di un diverso percorso con la nuova normativa sulla crisi d'impresa.

CAPITOLO I - EXCURSUS NORMATIVO IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1.1 - La normativa vigente fino al 14 luglio 2022 e per i procedimenti pendenti

Nel nostro Ordinamento la disciplina fallimentare, introdotta dal Regio Decreto n. 267 del 1942, era originariamente improntata solo in un'ottica punitiva dell'imprenditore con un sistema pubblicistico di regolazione della crisi esclusivamente ai fini liquidatori.

Il fallimento rappresentava la soluzione inevitabile per l'imprenditore, in quanto gli veniva imputata *de plano* la responsabilità di trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria e, di conseguenza, veniva escluso dal mondo economico.

Ma nel tempo si è riscontrata la necessità di un cambio culturale che intervenga sull'organizzazione e sul comportamento che l'imprenditore deve adottare, sia nella gestione corrente dell'azienda che in caso di crisi della stessa, con l'obiettivo principale della continuità o del risanamento aziendale.

Riguardo alla gestione dell'impresa, il Legislatore ha voluto indicare il comportamento che l'imprenditore deve seguire, aggiungendo all'articolo 2086 del codice civile il secondo comma che prevede che *“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per*

l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".¹

In particolare, l'assetto organizzativo deve riportare le gerarchie interne con le relative competenze e responsabilità, l'assetto amministrativo deve prevedere una corretta programmazione dell'attività aziendale e, per quanto riguarda l'assetto contabile, si ricerca la massima trasparenza attraverso gli strumenti e i flussi informativi che permettano di rilevare e tracciare la gestione.

Si tratta di un modello comportamentale che è stato introdotto con il D.Lgs. n. 14/2019 (CCII) a far data dal 16 marzo 2019 e che è richiesto fin dalla fase fisiologica dell'impresa, durante la quale l'imprenditore ha il dovere di istituire assetti adeguati ai fini della continuità dell'azienda e della rilevazione della crisi.

Riguardo all'adeguatezza degli assetti, un recente provvedimento del Tribunale di Cagliari ha recepito gli spunti operativi forniti dall'ispettore nominato ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile per individuare la sussistenza o meno di tale criterio.²

Nel caso esaminato dal provvedimento citato sono stati indicati gli elementi di inadeguatezza, che si ritiene possano rappresentare delle linee guida per la valutazione degli assetti aziendali.

Nello specifico:

- *Inadeguatezza dell'assetto organizzativo:*
 - *organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali;*
 - *assenza di un mansionario;*

¹ Colombo B. e Ficedolo C., gli autori ritengono che gli assetti organizzativi di cui all'art. 2086 c.c. costituiscano un sistema più ampio all'interno del quale si inserisce il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, in Il codice della crisi spinge verso l'adozione di un modello organizzativo 231, NT+Diritto - www.ilsole24ore.it.

² Tribunale di Cagliari, sentenza, 19.01.2022, che ha ordinato all'organo amministrativo di adottare gli assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati.

- *inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo);*
- *assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.*
- *Inadeguatezza dell'assetto amministrativo:*
 - *mancata redazione di un budget di tesoreria;*
 - *mancata redazione di strumenti di natura previsionale;*
 - *mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera;*
 - *assenza di strumenti di reporting;*
 - *mancata redazione di un piano redazionale.*
- *Inadeguatezza dell'assetto contabile:*
 - *la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci;*
 - *assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare;*
 - *analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione;*
 - *mancata redazione del rendiconto finanziario.*

Certamente, il criterio dell'adeguatezza dipende dalla specificità dell'impresa, a seconda della natura e della dimensione, ma, in ogni caso, gli assetti adottati devono consentire la rilevazione tempestiva della crisi e la salvaguardia della continuità aziendale.

Ci si è chiesti, allora, se e come tale delimitazione dell'operato dell'imprenditore sia compatibile con la libertà dello stesso nell'ambito delle scelte di gestione.

La giurisprudenza ritiene che la valutazione dell'adeguatezza debba essere effettuata entro i limiti della *business judgement rule*³ e che, solo in caso di mancata adozione di adeguati assetti, è prevista la possibilità dell'intervento giudiziario nella gestione dell'impresa⁴.

La *business judgement rule* rimette la responsabilità degli amministratori nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, richiedendo una valutazione *ex ante* delle cautele adottate e delle informazioni preventive comunicate in relazione alle specificità del caso concreto e a prescindere dai risultati che sono stati raggiunti.

Ciò non significa che la *business judgement rule* sia insindacabile, in quanto, in un eventuale giudizio di responsabilità dell'amministratore, si deve, pur tuttavia, verificare *ex ante* se la decisione assunta dal medesimo e contestata dai soci e/o dall'organo di controllo sia stata una decisione legittima e razionale e se gli esiti negativi conseguenti non fossero prevenibili.

Detti principi si applicano anche nella fase di crisi dell'impresa affinché venga adottato lo strumento più adeguato per superarla e per assicurare la continuità dell'impresa.

La disciplina della regolazione della crisi dell'impresa sta vivendo un processo complesso e travagliato, che è ancora in *itinere* e che è teso verso la sostituzione della normativa fallimentare con il codice della crisi e dell'insolvenza di cui al D.L.vo. n. 14/2019.

Prima che il Codice della crisi e dell'insolvenza entrasse in vigore il 15 luglio 2022, l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti risultava inserito nel quadro sopra descritto con lo scopo di fornire strumenti alternativi al fallimento e disciplinato dall'art. 182 bis del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (L.F.).

³ Un'analisi puntuale sugli adeguati assetti, sulla *business judgement rule* e sui loro rapporti e sugli effetti riguardo alla responsabilità degli amministratori è data dal Tribunale di Roma, sentenza, 15.09.2020; cfr., *inter alios*, Cass. n. 12108/2020; Cass. n. 25056/2020; Cass. n. 28718/2020; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1783; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409.

⁴ Aliprandi F. e Turchi A., gli autori esaminano “*la possibilità dell'organo di controllo di reagire, tramite il procedimento ex art. 2409 c.c., a fronte della violazione da parte dell'organo gestorio dell'obbligo di predisporre assetti adeguati, in conformità al disposto di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c.*”, in Spunti operativi sugli adeguati assetti alla luce della recente pronuncia del Tribunale di Cagliari, 12.04.2022, www.dirittodellacrisi.it.

L'art. 182 bis L.F. è stato introdotto dall'art. 2, lett. l) D.L. n. 35/2005, convertito con la legge n. 80/2005, e prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. L'imprenditore deve depositare la domanda con la documentazione di cui all'articolo 161 L.F. relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con descrizione dettagliata dei debiti, e al piano di ristrutturazione dei debiti.

La documentazione deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista designato dal debitore sulla veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stipulato con riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data e di centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Nel periodo a far data dall'introduzione con l'articolo 2, lettera l) Decreto Legge n. 35/2005, convertito con la Legge n. 80/2005, tale istituto è stato oggetto di varie riforme:

- con la legge n. 122/2010 è stato previsto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore anche durante le trattative, previa apposita istanza di sospensiva,
- con la legge n. 134/2012 sono stati introdotti gli artt. 182 quinquies e 182 sexies L.F., che hanno previsto la possibilità di contrarre finanziamenti prededucibili funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale e la non applicabilità della disciplina relativa alla riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale, e le modifiche all'art. 182 bis L.F., con le quali è stato stabilito che l'accordo deve essere idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei entro centoventi giorni dall'omologazione in caso di debiti scaduti ed entro centoventi giorni dalla scadenza in caso di debiti non ancora scaduti alla data di omologazione nonché la

possibilità di passare dall'accordo di ristrutturazione al concordato preventivo e viceversa.

- con la legge n. 136/2012 è stato aggiunto il divieto di acquisire titoli di prelazione a decorrere dalla data di pubblicazione dell'accordo e per sessanta giorni per titolo e causa anteriori a tale data,
- con la legge n. 132/2015 sono stati introdotti gli strumenti dell'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e della convenzione di moratoria ex art. 182 septies L.F.;
- con il D.L. n. 118/2021, anticipando le previsioni di cui al Codice della Crisi e dell'Insolvenza, è stato stabilito il termine di 90 giorni per l'eventuale adesione dei creditori e la possibilità di modificare gli accordi di ristrutturazione nonché sono stati previsti l'accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa e l'accordo di ristrutturazione agevolata.

1.2 - La disciplina del d.lgs. 14/2019 (c.d. ccii - codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) a decorrere dal 15 luglio 2022

Le riforme che si sono succedute nel tempo hanno rappresentato una risposta normativa all'istanza di salvaguardare gli equilibri del mercato con strumenti finalizzati alla continuità dell'impresa in crisi in sostituzione della normativa fallimentare.

Ma non sono risultati sufficienti a fornire un assetto armonico alla disciplina del diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sia in ambito nazionale che a livello comunitario⁵.

⁵ Ciò è espresso dalla Legge Delega n. 155/2017, che parla di riforma organica dell'attuale sistema delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267 del 16.03.1942.

A livello comunitario, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria e i relativi effetti, vengono indicati, quali principi e criteri direttivi a cui attenersi:

- estendere la procedura di cui all'art. 182 septies della L.F. all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;
- eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182 bis della L.F., ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei di cui al primo comma del citato articolo 182 bis, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
- assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile; d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
- prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico; imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

Le precedenti riforme hanno presentato lacune anche in rapporto all'esigenza di consentire alle imprese di superare le situazioni di difficoltà non prevedibili, in particolare in un periodo storico come quello attuale segnato da eventi straordinari quali l'emergenza pandemica ed il conflitto in Ucraina⁶.

⁶ Osservatorio Rischio imprese di Cerved, in Dalla Pandemia alla guerra: come cambia il rischio delle imprese, luglio 2022.

In proposito, l'analisi dell'Osservatorio rischio imprese di Cerved pubblicata a luglio 2022 rileva che a causa di tali eventi esogeni le società a rischio di default sono cresciute quasi del 2%, passando al 16,1% e raggiungendo le novantanove mila unità, e che oltre tre milioni di lavoratori sono impiegati in società fragili.

L'elevato numero di società a rischio di default è dovuto ad una netta riduzione del giro d'affari che si è registrata nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria nonché al rincaro dei prezzi delle materie prime nel 2022 conseguente alla destabilizzazione del quadro geopolitico internazionale che non ha permesso il miglioramento sperato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. PNRR).

A ciò si aggiungono anche altri fattori, quali l'inflazione, l'aumento del costo del debito, il phasing out delle misure di sostegno, che peggiorano le prospettive delle imprese.

Per tali ragioni l'emanazione del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza con il Decreto legislativo n. 14/2019 è stata accolta con favore sia dagli operatori del diritto che dal mondo economico.

Purtroppo, si tratta di un iter travagliato, in quanto l'entrata in vigore del Codice della crisi è stata rinviata varie volte ed in ultimo, con il Decreto per l'attuazione del PNRR approvato il 13 aprile 2022, è stata fissata per il 15 luglio 2022 per adeguarne gli istituti alla Direttiva n. 2019/1023/UE (c.d. direttiva insolvency)⁷.

Il Decreto legislativo n. 14/2019 si compone di quattro parti e di 391 articoli e la prima parte costituisce il codice della crisi di impresa e d'insolvenza, di cui ci si limita, per ora, a descriverne l'impalcatura, in quanto al contenuto sono state apportate correzioni dal D. Lgs. n. 83/2022 in attuazione della direttiva *insolvency* citata⁸ di cui si parlerà più avanti.

⁷ DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

⁸ Precedentemente, in data 17 marzo 2022, era stato approvato uno Schema di Decreto legislativo, riguardo al quale il Consiglio di Stato, con parere del 16 maggio 2022, ha proposto una sistemica diversa.

L'ambito di applicazione viene specificato nelle situazioni di crisi o insolvenza del debitore, che può essere consumatore, professionista ed imprenditore di ogni dimensione e natura, anche agricolo, e che può operare come persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Vengono fornite, in via preliminare, le definizioni di diverse espressioni utilizzate nel Codice della crisi.

Sono stabiliti i principi generali comuni alle varie forme di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra cui gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi e dell'insolvenza e la trattazione unitaria delle relative domande.

Di seguito alle disposizioni sulle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, sono indicate le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che devono essere avviate qualora le soluzioni stragiudiziali non siano state intraprese o siano state concluse negativamente e per le quali è previsto un procedimento unitario per l'accesso ad esse. Precisamente, sono disciplinati i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, le procedure di sovraindebitamento e il concordato preventivo, tutti con la finalità di risanamento dell'impresa in crisi a differenza della liquidazione giudiziale, che rappresenta la procedura che ha sostituito il fallimento e a cui si ricorrerà in *extrema ratio* al fine di liquidare il patrimonio dell'imprenditore commerciale insolvente.

1.3 - Decreto legge n. 118/2021

Con riferimento agli accordi di ristrutturazione il Decreto Legge n. 118/2021 ha apportato le seguenti modifiche alla Legge Fallimentare, con entrata in vigore a far data dal 25.08.2021 e valide fino al 14 luglio 2022 e per i procedimenti pendenti a tale data:

- all'art. 182 bis, commi 4 e 8, il Tribunale può autorizzare l'omologa dell'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori

di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di legge e quando, sulla base della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.

E' prevista inoltre la possibilità di apportare modifiche sostanziali al piano o agli accordi, sia prima che dopo l'omologazione, che, per divenire efficaci, devono essere pubblicati nel registro delle imprese e la pubblicazione comunicata ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, dopo che sono state rinnovate l'attestazione e le manifestazioni di consenso.

- all'art. 182 quinquies, commi 5 e 6, in caso di continuità aziendale, il Tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ed il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale su beni strumentali.
- all'art. 182 septies, sono previsti gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, anche in caso di creditori diversi da banche o intermediari finanziari.
- all'art. 182 novies, sono previsti gli accordi di ristrutturazione agevolati per i quali è dimezzata la percentuale dei creditori aderenti.
- all'art. 182 decies, gli accordi di ristrutturazione hanno efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
- all'art. 236, comma 3, in caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di omologa degli accordi di ristrutturazione o di convenzione di moratoria si applicano le disposizioni penali sulla bancarotta fraudolenta e semplice.

La novità maggiore del Decreto Legge n. 118/2021 è rappresentata dalla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa⁹.

Si tratta di un percorso volontario, riservato e stragiudiziale che è entrato in vigore il 15 novembre 2021 ed è diretta a tutte le realtà imprenditoriali iscritte nel registro delle imprese.

Esso rappresenta un cambiamento della gestione della crisi d'impresa, in quanto si preferisce trovare soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale e preservare i posti di lavoro e, più in generale, il tessuto economico - sociale dell'impresa¹⁰.

Tramite una piattaforma telematica nazionale nel sito della Camera di commercio¹¹, l'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, effettua un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento¹² e, se sussiste tale condizione, deposita la richiesta al segretario della camera di commercio della nomina di un esperto indipendente, allegando i documenti richiesti dalla legge¹³.

Ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 118/2021, con esclusione dei diritti di credito dei lavoratori, il giorno stesso della richiesta di nomina dell'esperto l'imprenditore può chiedere con apposita istanza

⁹ così, Minervini V., *il D.L. n. 118/2021 segni effettivamente, in primo luogo, un importante "cambio di passo". Il Decreto è infatti espressione di un legislatore che non deve (più) preoccuparsi (soltanto) di dare ossigeno alle imprese ma che, in concomitanza con i prodromi della tanto attesa ripresa economica, può (anzi, ritiene di dover) dedicarsi a una più lungimirante attività di ricostruzione normativa, che favorisca il rilancio del sistema produttivo del Paese*, in La nuova "composizione negoziata" alla luce della direttiva "insolvency". Linee evolutive (extracodicistiche) dell'ordinamento concorsuale italiano - www.dirittofallimentaresocieta.it.

¹⁰ Limitone G., in Degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta. Con notazioni a margine., 17.05.2022, www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it

¹¹ <https://composizionenegoziata.camcom.it>

¹² Il Documento allegato al decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 28 settembre 2021 fornisce tutti gli elementi utili per effettuare il test, che dichiara che è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.

¹³ L'art. 5 del D.L. n. 118/2021 richiede il deposito dei seguenti documenti: i bilanci degli ultimi tre esercizi o le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi d'imposta, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni dal deposito dell'istanza, una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata con un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali, l'elenco dei creditori con la specificazione della natura e dell'entità dei crediti e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia, una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle Entrate Riscossione, la situazione complessiva dei debiti contributivi e dei premi assicurativi, l'estratto della Centrale dei rischi della Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto all'istanza.

al Tribunale l'applicazione di misure protettive e cautelari e dalla pubblicazione di tale istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa.

Dopo che è stato nominato e ha accettato l'incarico, l'esperto ha tempi stringenti (180 giorni) per convocare l'imprenditore e individuare la soluzione più adeguata per superare la crisi dell'impresa, agevolando le trattative tra l'imprenditore e creditori.

Se non archivia l'istanza e ravvisa i presupposti per il risanamento, l'esperto inizia le trattative con i creditori e gli esiti della composizione negoziata possono essere, ai sensi del primo comma dell'art. 11 D.L. n. 118/2021:

- a) la conclusione di un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti premiali di cui all'art. 14 D.L. n. 118/2021, se secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) la conclusione di una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 182 octies L.F.;
- c) la conclusione di un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli stessi effetti del piano attestato di cui all'art. 67 L.F., senza che occorra l'attestazione ivi prevista.

Nella composizione negoziata non bisogna seguire la *par condicio creditorum* ma è sicuramente opportuna la sussistenza della coerenza del pagamento con il risanamento dell'impresa.

In caso di mancata conclusione di uno degli accordi sopradetti, dal momento successivo al deposito della relazione dell'esperto l'imprenditore può ricorrere ad uno degli strumenti concorsuali, con preferenza per gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

E' espressamente previsto che anche in questo caso permangono gli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale, ai sensi dell'art. 10 D.L. 118/2021, in ordine ai finanziamenti prededucibili

nonché al trasferimento dell'azienda o di uno o più rami di essa senza le conseguenze di cui all'art. 2560, secondo comma del codice civile e fermo l'art. 2112 del codice civile.

Pertanto, in caso di trasferimento dell'azienda, l'acquirente non risponde dei debiti anche se essi risultano dai libri contabili obbligatori e i lavoratori mantengono i diritti che derivano dal rapporto di lavoro che avevano al tempo della cessione.

1.4 - Decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 pubblicato il 1° luglio 2022

Il decreto legislativo n. 83 del 17 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2022, ha apportato correzioni al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

La direttiva citata, denominata anche *insolvency*, richiede che la normativa in materia di crisi d'impresa favorisca la continuità dell'azienda mediante percorsi di ristrutturazione e, nell'ambito di questi, preferisca gli strumenti per la continuità diretta rispetto a quella indiretta e alla liquidazione.

Si parla, per la prima volta, di quadri di ristrutturazione preventiva, definendoli *“misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale,*

come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi”¹⁴.

In conformità a tale principio, il nuovo Codice della crisi prevede, prima, la composizione negoziata, poi, i piani di risanamento, le convenzioni di moratoria, i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, gli accordi di ristrutturazione, il concordato minore e quello preventivo, comprendendo anche i casi in cui l’impresa non è ancora insolvente e si trova in uno stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Questo nuovo concetto di crisi rende possibile all’imprenditore ancora non insolvente di accedere al percorso della composizione negoziata e crea un collegamento più forte tra l’impresa ed il dovere di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

E proprio in ordine agli assetti adeguati, il decreto legislativo in esame ha riscritto l’art. 3, con il quale è stato espressamente previsto il collegamento tra la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e l’obbligo dell’imprenditore individuale di assumere le misure idonee e l’obbligo dell’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile¹⁵.

Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

¹⁴ Direttiva c.d. insolvency, all’articolo 2, paragrafo 1 n. 1.

¹⁵ si rinvia al paragrafo 1.1. riguardo al sistema di cui all’art. 2083 cod. civ..

- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13¹⁶.

Costituiscono segnali di allarme:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

Riguardo alle esposizioni debitorie, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione sono tenute a segnalare all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, i debiti scaduti nei termini e nelle misure indicate dalla norma citata.

In presenza di questi specifici segnali gli amministratori hanno l'obbligo di rilevare tempestivamente la situazione di crisi, in modo da consentire all'impresa di accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva, che consistono in misure e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale.

¹⁶ S'intende il test utilizzato per verificare l'eventuale stato di crisi dell'impresa e che si trova nella piattaforma della Composizione negoziata presso la Camera di Commercio.

Ciò non esclude il caso in cui, in forza del principio di business judgement rule, gli amministratori possano valutare in modo diverso la situazione che l'impresa sta attraversando in un dato momento e decidere di non intervenire, nonostante i segnali di allarme.

Però, tale scelta di gestione deve essere ben argomentata, in quanto deve tenere conto del fatto che la nuova normativa indica i segnali di allarme quali conseguenze di un inadeguato assetto organizzativo, contabile e finanziario, il cui mancato conferimento all'impresa è equiparato ad un comportamento di *mala gestio* con conseguenti rischi di responsabilità per gli amministratori e gli organi di controllo.

Gli amministratori mantengono, comunque, un ruolo centrale all'interno della gestione della crisi, in quanto sono gli unici soggetti chiamati a scegliere il percorso di ristrutturazione, e, una volta assunta tale decisione, vige il divieto per i soci di revocare i medesimi, se non per giusta causa¹⁷.

Altre modifiche rilevanti sono rappresentate dalla sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, dall'introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e dalla revisione del concordato preventivo in continuità aziendale.

Il Codice della crisi delinea una sistematica che comprende il macro insieme degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dove emergono i quadri di ristrutturazione preventiva quali il concordato preventivo con continuità aziendale, gli accordi di ristrutturazione con continuità aziendale e il nuovo piano di ristrutturazione omologato.

Mentre, sullo sfondo, sono collocati gli strumenti a carattere liquidatorio quali il concordato semplificato liquidatorio, gli accordi di ristrutturazione non in continuità, il concordato ordinario liquidatorio e la liquidazione giudiziale.

Più precisamente, il decreto legislativo si compone di due capi.

¹⁷ Arato M., Il ruolo di soci e amministratori nei quadri di ristrutturazione preventiva, www.dirittodellacrisi.it

Il Capo I, dall'articolo 1 all'articolo 45, apporta modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, tra le quali:

- la definizione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza: *le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.*
- la modifica della definizione delle misure protettive: *le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.*
- la modifica della definizione delle misure cautelari: *i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dei quadri di ristrutturazione preventiva e delle procedure d'insolvenza.*
- come già prima evidenziato, la previsione dell'obbligo dell'imprenditore di predisporre un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile e l'indicazione particolareggiata dei segnali d'allarme che devono essere considerati indici di una possibile crisi.
- la puntualizzazione del principio generale di buona fede e correttezza con riferimento al comportamento che il debitore e i creditori devono tenere nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di

regolazione della crisi e dell'insolvenza, nonché la previsione in capo al debitore anche durante la composizione negoziata del dovere di trasparenza e dell'obbligo di assumere tempestivamente le iniziative idonee per il superamento delle condizioni di squilibrio economico - finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

- è sostituito integralmente il Titolo II, che disciplinava le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, con le disposizioni di cui ai decreti legge n. 118/2021 e n. 152/2021, esposte nel paragrafo precedente, che disciplinano l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.
- una specifica disciplina è prevista per l'applicazione dell'istituto della composizione negoziata ai gruppi di imprese e alle imprese di minori dimensioni.
- la disciplina del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata.
- l'obbligo di segnalazione all'imprenditore dei sintomi di crisi da parte dell'organo di controllo e dei creditori pubblici qualificati.
- la previsione di un procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.
- la previsione di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione.
- modifiche sostanziali alla disciplina del concordato preventivo ai fini liquidatori o di continuità aziendale.
- la semplificazione della procedura di verifica giudiziale che porta alla sentenza di omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione.
- le regole dell'omologazione tramite ristrutturazione trasversale e le regole del giudizio di convenienza.

- In caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la Corte d'Appello può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.
- la concessione delle misure cautelari e delle misure protettive può essere richiesta anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione, con esclusione dei diritti dei lavoratori.
- l'introduzione di un nuovo strumento di regolazione della crisi e cioè il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione che soddisfi i creditori, previa suddivisione degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei ma anche in deroga al principio della *par condicio creditorum* e alla graduazione delle cause legittime di prelazione, per l'imprenditore commerciale che non rientri nella definizione di impresa minore di cui all'art. 2, primo comma lettera d) e si trovi in stato di crisi e di insolvenza.
- la convertibilità del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo e viceversa.
- la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale.

Il Capo II, dall'articolo 46 all'articolo 52, prevede disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie.

CAPITOLO II - GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

2.1 Nozione e tipologie di accordo

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano uno strumento negoziale di regolazione dei debiti da parte dell'imprenditore in stato di crisi, che rientra nella nozione generale di

ristrutturazione del debito ovvero di operazione mediante la quale il creditore effettua una concessione nei confronti del debitore che si trova in una situazione di difficoltà finanziaria.¹⁸

Lo scopo principale di questo strumento consiste nel riportare l'impresa nelle condizioni di equilibrio economico e finanziario per continuare la propria attività, ma ciò non esclude che possa essere utilizzato anche per fini meramente liquidatori.

In ordine alla natura giuridica di tale istituto, vi sono posizioni differenti sia in dottrina che in giurisprudenza.

Infatti, l'evoluzione normativa dell'istituto in esame è stata accompagnata da un dibattito sulla sua natura giuridica, che ha visto contrapposti l'orientamento secondo il quale l'accordo di ristrutturazione dei debiti ha natura privatistica di regolazione della crisi e l'indirizzo secondo il quale ha natura concorsuale.

Il primo orientamento è sostenuto dalla Dottrina prevalente¹⁹ e da parte della Giurisprudenza di merito²⁰, con la motivazione che gli accordi hanno effetto solo con i creditori aderenti, in applicazione del principio previsto dall'art. 1372 c.c., e che mancano un provvedimento giurisdizionale di apertura e la nomina di organi concorsuali.

Il secondo indirizzo è affermato da parte della Dottrina²¹ e dalla Giurisprudenza prevalente²², che riscontra negli accordi di ristrutturazione dei debiti i c.d. indici rivelatori della concorsualità.

In merito, si ritiene interessante riportare le argomentazioni addotte dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9087/2018 a sostegno di quest'ultimo orientamento.

¹⁸ Riguardo alla definizione di debito ristrutturato, v. Oic 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio; riguardo alla definizione di credito ristrutturato v. Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30.07.2008.

¹⁹ Frascaroli Santi E., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*; R. Marino, *Accordi di ristrutturazione dei debiti e responsabilità del professionista attestatore* in Resp. civ. 2012, 7, p. 490S; C. Trentini, "Saturno contro": sugli accordi di ristrutturazione dei debiti si rinfocola il contrasto tra legittimità e merito (e non solo), in *Fallimento*, 2019, 1335.

²⁰ Cfr., Trib. Roma, 27.02.2019 in *Fallimento*, 2019, 1330; Trib. Milano, 20.12.2018 in *Fallimento*, 2019, 1333.

²¹ Arato M., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra la giurisprudenza della Cassazione e il codice della crisi e dell'insolvenza*, in *ilcaso.it*, 9 ottobre 2018).

²² cfr., Cass. 9087/2018; Cass. 1182/2018; Cass. 1896/2018; Cass. 16347/2018.

La Cassazione paragona la sfera della concorsualità ad *“una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell’autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (procedura fallimentare) fino all’orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria (con la precisazione che l’art. 5, comma 1, lett. a) della legge delega n. 155/17, per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, intende estendere queste ultime “procedure” anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari). Restano invece all’esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonomia ri-organizzazione dell’impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio.”*

In altre parole, per la Corte di legittimità, sono presenti tre elementi comuni alle procedure suindicate, compresi gli accordi di ristrutturazione dei debiti, a favore della natura concorsuale: il primo, una forma, anche minima, di intervento da parte dell’autorità giudiziaria, il secondo, il coinvolgimento formale dei creditori, anche solo a livello informativo, ed il terzo, una qualche forma di pubblicità.

Conseguenza di tale ragionamento è l’applicabilità della disciplina concorsuale agli accordi di ristrutturazione dei debiti e, nonostante non sia stata data una definizione alla procedura concorsuale, tale orientamento è stato recepito dal nuovo Codice della crisi²³.

²³ Lanni P.P., Il contratto nell’operazione (o procedimento) di ristrutturazione dei debiti, www.questionegiustizia.it

In ogni caso, l'accordo di ristrutturazione è caratterizzato da una prima fase in cui le trattative e l'accordo sono disciplinati dalle regole di diritto privato in materia di contratti e negozi giuridici.

Ciò vale anche per l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinato dal Codice della crisi e dell'insolvenza entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Dato che la Legge fallimentare continua ad essere applicata ai procedimenti pendenti alla suddetta data, si procede a descrivere le tipologie degli accordi previste dalle due normative che si sono succedute.

La Legge fallimentare, dopo varie modifiche legislative tra cui il Decreto legge n. 118/2021 descritto nel paragrafo 1.3, disciplina tre tipi di accordi di ristrutturazione, l'accordo base di cui all'art. 182 bis L.F., gli accordi ad efficacia estesa di cui all'art. 182 septies L.F. e gli accordi agevolati di cui all'art. 182 novies L.F..

Il modello ordinario disciplinato dall'art. 182 bis L.F. prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa presentare la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti che sia stato stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei secondo tempi specificamente indicati dalla norma. Si delinea il secondo tipo di accordo di ristrutturazione denominato agevolato, quando, ai sensi dell'art. 182 novies L.F., la percentuale dei creditori aderenti all'accordo si riduce alla metà, a condizione che i creditori estranei siano pagati integralmente alla scadenza e l'imprenditore rinunci alla sospensiva delle azioni cautelari ed esecutive.

Il terzo tipo di accordo di ristrutturazione, denominato ad efficacia estesa e disciplinato dall'art. 182 septies L.F., deroga al principio di relatività degli effetti del contratto.

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'art. 182 septies L.F. nella formulazione disposta dal D.L. n. 118/2021 rappresentano la novità maggiore, in quanto, anticipando il Codice della crisi, il Legislatore ha esteso questo tipo di accordo, che prima si applicava solo nei confronti delle Banche e degli Istituti finanziari, a tutti i creditori.

E così, nel caso in cui si intenda estendere gli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti si applica la disciplina di cui all'art. 182 bis L.F., in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, purché, come si è già detto, i creditori estranei appartengano alla stessa categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici²⁴.

Per potere estendere gli effetti di un accordo occorre che:

- a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
- c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75 per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; nel caso in cui la soluzione dell'accordo di ristrutturazione sia contenuta nella relazione finale dell'esperto di composizione negoziata di cui all'art. 11, comma 2 del D.L. 118/2021, la percentuale dei creditori aderenti è ridotta al sessanta per cento;
- d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

²⁴ Trib. Bergamo, 30.03.2022, est. De Simone.

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Se, poi, l'impresa ha debiti verso banche ed intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, il debitore può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano tra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei e chiedere che gli effetti dell'accordo siano estesi ai creditori non aderenti, anche qualora non sia prevista la prosecuzione dell'attività.

Anche il Codice della crisi prevede tre modelli di accordi di ristrutturazione dei debiti, quello base disciplinato dall'articolo 57, quello agevolato previsto dall'articolo 60 e quello ad efficacia estesa regolato dall'articolo 61.

Le ultime due tipologie corrispondono alle stesse disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 182 novies e septies della Legge fallimentare nella formulazione conseguente al Decreto legislativo n. 118/2021 che ha anticipato la nuova normativa sulla crisi d'impresa, mentre l'accordo base richiede come elemento costitutivo ulteriore il collegamento al piano economico-finanziario che ne consenta l'esecuzione.

Sussistono, inoltre, altri due casi di accordi di ristrutturazione di debiti.

Nel primo caso l'omologazione di uno degli accordi di ristrutturazione dei debiti può essere domandata dall'imprenditore, ai sensi dell'articolo 23 del Codice della crisi, anche durante il percorso di composizione negoziata, quando non è individuata una soluzione tra quelle indicate al comma 1 (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto), ma in questa sede l'imprenditore deve trovarsi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza, e non essere già in stato di crisi o di insolvenza, ed il risanamento dell'impresa deve risultare ragionevolmente perseguibile.

Durante tale percorso, come incentivo all'accesso agli accordi ad efficacia estesa, è prevista una riduzione della percentuale dei creditori aderenti al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione dell'esperto negoziatore.

Il secondo caso è inserito nella disciplina delle transazioni su crediti tributari e contributivi di cui all'articolo 63 del Codice della Crisi.

Nel corso delle trattative per gli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

In tali casi, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria deve essere attestata da un professionista indipendente, in modo che il tribunale possa procedere ad omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui alle ipotesi di accordo base o di accordo agevolato.

2.2 Procedura

Secondo la Legge fallimentare, i soggetti legittimati ad accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione sono gli imprenditori commerciali in stato di crisi che superano una delle seguenti soglie dimensionali di natura economica:

- 1) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

- 2) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- 3) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Lo stato di crisi è rappresentato da un momento temporaneo e sanabile di illiquidità finanziaria, che nel Codice della Crisi riceve la nozione espressa di stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate nei successivi dodici mesi.

Mentre lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrano che l'imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Entrambe le fattispecie sono considerate dal Codice della Crisi ai fini della ristrutturazione e del risanamento aziendale, contrariamente alla disciplina fallimentare.

Infatti, la nuova normativa amplia la categoria imprenditoriale legittimata ad accedere agli accordi di ristrutturazione, comprendendo anche gli imprenditori non commerciali e gli imprenditori che si trovano già in stato di insolvenza.

Dal testo dell'art. 182 bis L.F. si desume che occorre che l'imprenditore abbia, prima, predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti con l'indicazione puntuale delle modalità e dei tempi di adempimento sulla base di una descrizione aggiornata delle condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell'impresa.

E, poi, sulla base dell'elenco dettagliato dei crediti è possibile avviare una trattativa con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, che possono diminuire della metà se l'imprenditore effettua le rinunce sopra precisate di cui all'art. 182 novies L.F..

Durante le trattative l'imprenditore può chiedere anticipatamente, ai sensi dell'art. 182 bis, comma 6 L.F., che il tribunale competente vieti ai creditori di iniziare o proseguire le azioni

cautelari o esecutive, allegando al ricorso la documentazione di cui all'art. 161 commi 1 e 2 L.F., una proposta di accordo con l'autocertificazione dell'imprenditore che attesti che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e con la dichiarazione di un professionista qualificato circa l'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei²⁵.

L'istanza di sospensione è pubblicata nel registro delle imprese e da quel momento è vietato l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati.

Una volta raggiunto l'accordo, l'imprenditore effettua, presso il Tribunale della sede principale dell'impresa, il deposito della domanda di omologazione, depositando la seguente documentazione:

1. la documentazione di cui all'art. 161 L.F. e, precisamente, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve anche indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

²⁵ In merito alla tutela anticipata del patrimonio societario, v. Tribunale di Milano, 28.04.2022, *La comunicazione ai creditori prevista dall'art. 182 bis, comma 7, L. fall. assolve unicamente la funzione di integrare l'informativa in ordine all'avvio dell'istanza di sospensione ed alla pendenza delle relative trattative e non già quella di integrare il contraddittorio sulla misura richiesta, essendo la decorrenza e gli effetti del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari correlati alla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese. Depongono, infatti, in tal senso: da un lato, la stessa lettera dell'art. 182 bis L. fall. che al comma 7 prevede che oggetto di comunicazione ai creditori sia la documentazione e non il decreto di fissazione dell'udienza; dall'altro, ragioni di coerenza con la disciplina dettata in materia di accordo di ristrutturazione "pieno" dal comma 3 della summenzionata norma; da ultimo, la nuova normativa in materia di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. n. 118/2021.*

2. una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini determinati già dalla legge²⁶.

Il professionista deve effettuare un'analisi accurata dell'impresa per comprendere le cause della crisi e verificare che il piano di ristrutturazione, debitamente comunicato sia all'interno che all'esterno dell'impresa, consenta il risanamento della stessa, superando tutte le possibili criticità dell'attività aziendale.

Con la domanda di omologazione l'accordo di ristrutturazione deve essere pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data di pubblicazione per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione ed il Tribunale, decise le eventuali opposizioni, procede all'omologazione, con decreto reclamabile entro quindici giorni alla Corte d'Appello, anche in mancanza di adesione (che eventualmente deve manifestarsi entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento che deve essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria) da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Con il Codice della Crisi la documentazione da allegare alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione è uguale a quella che viene richiesta con la Legge fallimentare con la specificazione che gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentano l'esecuzione ed il piano deve essere redatto secondo

²⁶ Sulla complessità della relazione, tra gli altri, v. ODCEC di Ravenna, Il piano industriale e l'attestazione negli accordi di ristrutturazione del debito, 26.10.2015.

le modalità indicate dall'art. 56 CCII e con l'allegazione dei documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 3 CCII.

L'articolo 56 richiede che il piano abbia data certa e indichi: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; b) le principali cause della crisi; c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; e) gli apporti di finanza nuova; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Riguardo ai documenti da allegare alla domanda di omologazione, viene richiamato l'articolo 39 che è inserito nella parte del Codice della Crisi che disciplina il procedimento unitario di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.

Precisamente, l'imprenditore deve depositare presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

La norma citata prevede inoltre che venga depositata, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi domicili digitali e dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro

che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), ovvero con riserva di allegare la proposta, il piano, gli accordi, il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti.

L'ulteriore documentazione deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni.

La domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti deve essere accompagnata, altresì, da una relazione redatta da un professionista indipendente, che, oltre a dichiarare la veridicità dei dati aziendali, deve attestare anche la fattibilità del piano e la sua idoneità ad adempiere all'integrale pagamento dei creditori estranei.

Quando viene depositata la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi stessi sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

Entro trenta giorni i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione ed il tribunale ha la facoltà di nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato in caso di domanda con riserva di deposito documentazione, salvo avere l'obbligo di nomina in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

A seguito di opposizione proposta con memoria, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, e dopo avere assunto i mezzi istruttori richiesti o disposti d'ufficio e sentito il commissario giudiziale, emette la sentenza di omologa degli accordi o la sentenza con la quale non li omologa ed eventualmente dichiara, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

La sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione è notificata ed iscritta nel registro delle imprese e produce i propri effetti dalla data di deposito della stessa in cancelleria, mentre gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Il Codice della Crisi prevede l'ipotesi in cui intervengano modifiche sostanziali al piano di risanamento o rinegoziazioni degli accordi di ristrutturazione.

Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano o degli accordi, è rinnovata l'attestazione del professionista indipendente e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi.

Il rinnovo dell'attestazione del professionista indipendente è previsto anche nel caso in cui, dopo l'omologazione, si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano per assicurare l'esecuzione degli accordi. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e a far data dalla ricezione è ammessa opposizione entro trenta giorni.

2.3 Piano economico-finanziario

Il piano di risanamento corrisponde sostanzialmente ad un *business plan* ed è un documento redatto dall'organo delegato e dal management, anche con il supporto di consulenti specializzati, ed approvato dall'organo amministrativo per rappresentare “*le azioni strategiche*”

e operative (ed i relativi impatti economici e finanziari) tramite le quali un'azienda intende uscire dallo stato di crisi, ripristinando le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale."²⁷.

Destinatari di tale piano sono tutti gli stakeholders²⁸ dell'impresa, quali, per esempio, i dipendenti, i creditori, i clienti, le banche e gli intermediari finanziari.

L'obiettivo principale del piano è quello di acquisire il consenso e la fiducia degli stakeholders verso il progetto di risanamento, tramite una comunicazione chiara, corretta ed efficace.

Per tale motivo, si parte da una descrizione storica dell'azienda, dando evidenza delle strategie applicate nel passato prossimo e i loro esiti ed effettuando un'analisi storica dei dati economici, finanziari e patrimoniali dell'azienda in un periodo indicativo di tre anni.

Si prosegue, poi, con una descrizione dell'organigramma funzionale dell'azienda, anche con elementi quantitativi afferenti al costo del personale, nonché dell'attività dell'azienda, fornendo tutti i dettagli del caso specifico che sono rilevanti per il risanamento, come, per esempio, la variazione dei dati economici rispetto alla stagionalità.

E', inoltre, necessario descrivere le principali caratteristiche del prodotto o del servizio oggetto dell'attività dell'impresa considerata, precisandone la funzionalità e la sostituibilità, nonché la tecnologia impiegata, ove rilevante nel mercato di riferimento.

Si ritiene opportuno, poi, effettuare un'analisi SWOT²⁹ che si compone di un'analisi interna, dei punti di forza e dei punti di debolezza, e di un'analisi esterna, delle opportunità e delle

²⁷ definizione data dal CNDCEC nel "I principi per la redazione dei piani di risanamento", paragrafo 1.2.1, 2022.

²⁸ Boesso G., *Individuo o gruppo che può influenzare o è influenzato dal raggiungimento di un obiettivo aziendale, in quanto 'titolare di fatto di interessi di impresa' (non 'di diritto' come nel caso di azionisti, che sono proprietari di azioni dell'impresa). Questi 'interessi' possono essere specifiche risorse in grado di ridurre sensibilmente la redditività se repentinamente distolte dai processi o se non perfettamente integrate (istituti di credito, dipendenti, fornitori, clienti, ecc.). Il termine si riferisce anche a soggetti influenzati dall'utilizzo di specifiche risorse, sebbene non direttamente coinvolti in esso (per es. la comunità locale che confina con i siti produttivi; le associazioni per la tutela dell'ambiente e dei consumatori; i lavoratori dell'indotto, ecc.)*, in Dizionario di Economia e Finanza, 2012, Treccani.it.

²⁹ Acronimo di strengths, weaknesses, opportunities and threats.
Dal portale <http://qualitapa.gov.it/> la definizione di swot analysis.

minacce. Si ricorre all'analisi swot poiché è lo strumento più efficace per rappresentare le relazioni che intercorrono tra l'attività dell'azienda e il suo ambiente competitivo. L'obiettivo finale di tale analisi consiste nel migliorare, dove necessario, il prodotto o il servizio dell'azienda tenendo sempre sotto controllo le variabili esterne.



I punti di forza possono riguardare sia il prodotto ed il servizio dell'azienda sia proprio la gestione interna dell'azienda, che può riferirsi al personale, altamente qualificato, o anche alle modalità di produzione.

I punti di debolezza possono riguardare il malfunzionamento della gestione dell'azienda o anche una cattiva percezione da parte del cliente.

Riguardo all'analisi esterna, si effettua un'analisi di settore.

Le opportunità possono consistere in implementazione dei punti di debolezza dell'azienda oppure in nuovi bisogni fatti emergere dal mercato.

Spesso i punti di debolezza, se correttamente individuati, possono rappresentare un'opportunità di sviluppo per l'impresa.

A questo punto, dopo avere effettuato una diagnosi della crisi indicando i sintomi di criticità della situazione finanziaria, economica e patrimoniale, occorre descrivere la strategia generale

di risanamento riguardo all'assetto industriale e finanziario ed il suo impatto, anche tramite una sintesi economica, finanziaria e patrimoniale nella forma di schemi prospettici.

Il piano deve, inoltre, contenere la manovra finanziaria, intendendo tale l'insieme degli interventi finalizzati al riequilibrio della situazione patrimoniale e al risanamento economico e finanziario, e l'action plan con la descrizione delle principali azioni da porre in essere al fine di realizzare la strategia di risanamento indicata nel piano, come ad esempio l'efficientamento della produzione o gli investimenti sui mezzi di produzione.

L'action plan ha un'utilità anche interna all'impresa, in quanto contiene la descrizione delle attività e delle modalità di esecuzione, della tempistica di esecuzione, dei soggetti ai quali compete l'esecuzione delle azioni, dell'impatto delle azioni sull'organizzazione aziendale.

La parte finale del piano deve contenere una sintesi economica, finanziaria e patrimoniale accompagnata da schemi prospettici e da un'analisi di sensitività, anche con prove di resistenza, individuando i fattori di rischio e le variabili a cui sono soggetti l'impresa ed il piano ed il punto di rottura al di sotto del quale una variabile determina la non sostenibilità del piano.

Ai fini dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, tale piano deve anche dare evidenza del pagamento dei creditori estranei all'accordo, con la specificazione dei crediti scaduti e della stima dei flussi di cassa liberi al servizio del debito nei confronti dei creditori estranei nei termini stabiliti dalla legge.

In merito all'elaborazione del piano di risanamento, non si può prescindere dal fatto che il tessuto economico italiano è formato per almeno il novanta per cento da microimprese.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- ha meno di 50 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- ha meno di 10 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro³⁰.

Si deve, perciò, tenere conto della realtà aziendale specifica di questa tipologia di impresa, in cui normalmente la figura dell'imprenditore riassume in sé tutte le competenze aziendali.

Inoltre, in questo caso si ha un grado inferiore di dettaglio delle informazioni riguardanti l'impresa, che consente la redazione di un piano di risanamento più semplificato ma che non può derogare sul fatto che deve contenere gli stessi elementi di cui si è prima trattato in termini generali.³¹

Per tale ragione, essendo elevata la probabilità che all'interno della micro impresa non sia presente chi possiede la competenza per redigere un piano di risanamento che sia tempestivo, sistematico, coerente ed attendibile, è ravvisata la necessità di avvalersi del supporto di consulenti.

Ai fini dell'elaborazione del piano industriale, si prende come riferimento il documento "Principi per la redazione del piano di risanamento" del CNDCEC redatto a maggio 2022, che ha sostituito lo studio effettuato nel 2017 nell'ottica di adeguarsi all'evoluzione normativa e ai cambiamenti nella prassi economica.

Nel documento citato agli accordi di ristrutturazione è dedicato il capitolo 13.1 che indica gli elementi peculiari da precisare:

- deve essere data evidenza del pagamento dei creditori estranei;
- è opportuno prevedere una pre-chiusura della situazione patrimoniale alla data stimata di chiusura dell'accordo nella quale sia possibile individuare l'ammontare dei creditori estranei con separata evidenza della parte scaduta;

³⁰ Decreto 18.04.2005 Ministero delle attività produttive in conformità con la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.05.2003.

³¹ Il capitolo 14 del documento "Principi per la redazione del piano di risanamento" del CNDCEC, settembre 2017, riguarda i piani di risanamento per le MPMI (micro, piccole e medie imprese).

- il piano, superate idonee prove di resistenza coordinate con le analisi di sensitività, deve consentire la stima dei flussi di cassa liberi al servizio del debito nei confronti dei creditori estranei all'accordo nei termini stabiliti dalla legge;
- I flussi liberi destinati al pagamento dei creditori estranei devono avere una elevata probabilità di avveramento e, ove non sia possibile e siano indicati in termini di media probabilità, devono essere evidenziati sotto il profilo del rischio afferente alla realizzazione del Piano;
- Nel Piano predisposto ai fini della richiesta di misure protettive possono essere omesse talune informazioni quali le analisi di sensitività, la manovra finanziaria dettagliata, la scansione temporale coerente con i covenants in corso di negoziazione, ma è comunque opportuna la redazione di un piano di tesoreria sino al momento previsto dalla legge per il pagamento dei creditori estranei;
- L'esigenza di finanziamenti interinali e di urgenza deve emergere dal piano di tesoreria;
- In caso di perdita del capitale sociale e ai fini del ripristino delle condizioni di corretta gestione, deve essere esposta una situazione patrimoniale prognostica, con riferimento al provvedimento di omologa a far data dal quale cessa la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, che dimostri la capacità di superamento di una situazione di insufficienza patrimoniale.

2.4 Contenuto dell'accordo di ristrutturazione

Riguardo al contenuto dell'accordo, vige la piena libertà ed autonomia delle parti di scegliere la modalità di ristrutturazione del debito più confacente al caso specifico, senza essere obbligati a rispettare la *par condicio creditorum* ma nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1337 codice civile.

In merito, si richiama la Relazione della Corte di Cassazione n. 56 del 2020, che è intervenuta a seguito degli eventi pandemici da Covid 19 e che dalle clausole predette, ritenute espressione

del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, ha delineato un autonomo e prevalente obbligo di rinegoziazione che riporti alla pattuizione originaria i contratti divenuti squilibrati per fatti sopravvenuti.

Si ritiene che la normativa emergenziale non sia stata sufficiente a regolare lo stato di crisi delle imprese, benché, tra le varie previsioni a favore delle stesse, contenesse agevolazioni in favore degli imprenditori in concordato o che avevano intrapreso la procedura dell'accordo di ristrutturazione, riconoscendo loro la facoltà di chiedere una proroga del termine sino a novanta giorni per riformulare un piano o una proposta o, nel caso in cui l'omologa fosse già stata pronunciata, gli imprenditori potevano posticipare sino a sei mesi i termini dei pagamenti programmati.

Come avvalorato dalla Cassazione, si ritiene doveroso, in presenza di sopravvenienze imprevedibili che incidono sulla liquidità delle imprese, procedere, anche nella fase successiva all'omologazione dell'accordo, con l'equa modificazione delle condizioni del piano o della proposta affinché vi sia il contemperamento delle istanze creditorie e debitorie nell'interesse superiore di mantenere integro l'intero sistema economico.

Pertanto, nell'ottica della continuità dell'impresa in difficoltà, si ritiene che le parti interessate possano concordare di ristrutturare il debito tramite: dilazioni di pagamento, remissioni parziali del debito, modifica dei tassi di interessi, moratoria dei debiti scaduti o non ancora scaduti oppure cambiamenti di strategie commerciali, interventi sul personale o sul management, dismissione di partecipazioni, alienazione di rami d'azienda o di beni aziendali nonché erogazione di nuova finanza.

In proposito, il principio OIC 6 indica alcune delle possibili azioni per il risanamento dell'impresa, *“ Se la ristrutturazione comporta una modifica dei termini originari del debito, la rinuncia da parte del creditore può riguardare, ad esempio: l'ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito); l'ammontare degli interessi maturati (anche*

moratori) e non ancora pagati; l'ammontare degli interessi che matureranno dal momento della concessione fino al momento dell'estinzione dell'obbligazione (interessi maturandi); la tempistica originaria dei pagamenti (a titolo di capitale e/o interessi) che il debitore avrebbe dovuto effettuare, con lo spostamento in avanti delle scadenze; la modifica della tempistica originaria dei pagamenti può essere fruttifera o infruttifera (interessi maturandi).

Qualora, invece, la ristrutturazione del debito preveda la cessione di un'attività, la concessione fatta dal creditore al debitore, può consistere nell'accettare in pagamento, quale modalità di estinzione parziale del debito, un'attività il cui valore risulti inferiore rispetto al valore contabile del debito.”.

2.5 Effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

La legge non prevede una determinata e specifica *forma ad substantiam* per la validità degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma, dato che nella descrizione della procedura si parla di deposito ai fini dell'omologazione, occorre che abbiano almeno la forma scritta anche in quei casi che non rientrano nella previsione di cui all'art. 1350 del Codice civile. È comunque assente una disposizione di legge che richieda la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale, in linea proprio con quella snellezza che contraddistingue la procedura di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, che si pone in netto conflitto con la richiesta di specifici requisiti formali che, appunto, la legge non prevede³².

Come si è già esposto, la natura concorsuale non esclude la qualificazione dell'accordo come atto di autonomia privata, che, però, per effetto dell'omologazione acquista efficacia tra le parti e nei confronti dei terzi creditori non aderenti.

³² Zonca M. e Uberty Albano C, in I requisiti di forma degli accordi di ristrutturazione dei debiti: la controversa questione della necessità dell'autentica notarile, 10.03.2022, www.ilcaso.it.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 59 del Codice della Crisi, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Il decreto di omologa costituisce una condizione sospensiva e dalla data della sua pubblicazione decorrono gli effetti degli accordi di ristrutturazione.

Dalla medesima data conseguono la prededucibilità dei finanziamenti erogati per l'attuazione dei finanziamenti e l'esenzione da azione revocatoria di atti, pagamenti e garanzie nonché da conseguenze penali per le operazioni compiute in attuazione dell'accordo ed il divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori sul patrimonio della società in crisi.

CAPITOLO III - CREDITI DETERIORATI E CREDITI DA RAPPORTI DI LAVORO

3.1 Crediti deteriorati

Nelle trattative per gli accordi di ristrutturazione del debito le fattispecie più problematiche da risolvere sono rappresentate dai rapporti con le banche e gli istituti finanziari, in particolare in merito ai crediti deteriorati (NPL - non performing loans)³³, e dai rapporti con i lavoratori.

Come rilevato da uno studio di Mediobanca, le imprese italiane sono per circa il 99% micro, piccole e medie imprese, di cui il 94% sono micro imprese, ed hanno, comunque, una forza economica rilevante, in quanto generano il 78% circa dell'occupazione ed il 67% circa del valore aggiunto.

Secondo tale indagine, le imprese molto piccole hanno una scarsa propensione all'investimento e all'esportazione e preferiscono ricorrere ai finanziamenti bancari per sostenere le proprie attività.

Questo tipo di gestione aziendale ha mostrato la propria debolezza nei periodi di crisi, durante i quali la riduzione della liquidità dovuta al contrarsi dei margini di profitto ha comportato


³³ Riguardo ai crediti deteriorati, v. Documento del CNDCEC "NPL - Non Performing Loans", 2.08.2019.

difficoltà per le imprese a rientrare delle proprie esposizioni bancarie e, di conseguenza, un aumento di crediti deteriorati e relative performance contabili negative delle Banche.

I crediti deteriorati delle banche, secondo la definizione data dalla Banca d'Italia³⁴, sono esposizioni verso soggetti, che a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle loro obbligazioni contrattuali.

Tali esposizioni sono distinte in:

- sofferenze, quando si tratta di esposizioni di cassa e fuori bilancio di soggetti insolventi;
- inadempienze probabili, quando la banca valuta improbabile che il debitore riesca ad adempiere integralmente alle sue obbligazioni, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie;
- prestiti scaduti, quando le esposizioni sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni.



(1) Flussi trimestrali di prestiti deteriorati rettificati e di sofferenze rettificate in rapporto alle consistenze dei prestiti al netto dei crediti deteriorati rettificati e delle sofferenze rettificate alla fine del trimestre precedente, in ragione annua. Dati depurati dalla componente stagionale, dove presente.

Dalle tabelle predisposte dalla Banca d'Italia³⁵ risulta che con la crisi del 2008 i crediti deteriorati costituivano, addirittura, la metà dei crediti delle banche con conseguente rischio di

³⁴ Analisi della Banca d'Italia "I crediti deteriorati (Non Performing Loans - NPLs) nel sistema bancario italiano", 5.06.2017.

³⁵ in Questioni di Economia e Finanza, N. 374, www.bancaditalia.it.

default per l'intero sistema economico italiano. Il sistema bancario italiano, inoltre, non è riuscito a risolvere la situazione a causa dei lunghi tempi richiesti dalle procedure di recupero dei crediti e dalla seconda recessione che il Paese ha vissuto nella seconda metà del 2011 con la crisi del debito sovrano italiano. Solo in tempi recenti lo stock di crediti deteriorati ha smesso di crescere, con una diminuzione, nel 2016, dell'incidenza dei crediti deteriorati sui prestiti di un punto percentuale (fig. 1 pannello B).

Sono stati necessari interventi a livello sia statale che europeo, che hanno favorito, in particolare, la cartolarizzazione, per ridurre sensibilmente i crediti deteriorati.

Ma con la crisi pandemica ed il conflitto in Ucraina c'è il timore che risalgano nuovamente e ciò comporterebbe, di nuovo, un circolo negativo in cui gli imprenditori non adempirebbero alle proprie obbligazioni e le banche, vedendo aumentare i crediti deteriorati, limiterebbero la concessione di nuovi finanziamenti.

In forza della normativa bancaria stringente ed inderogabile, gli istituti bancari sono obbligati a trattare i crediti deteriorati in modo efficiente e questo comporta che devono, seppure in ultima istanza, cessare il rapporto bancario e cedere il credito.

Ma, a loro volta, le società mandatarie o cessionarie non hanno interesse ad intraprendere trattative dall'esito incerto o una lunga e costosa azione esecutiva.

Inoltre, quando si parla di crediti deteriorati ci si trova di fronte ad un imprenditore insolvente che difficilmente riesce ad ottenere la fiducia delle banche e degli istituti finanziari o a farsi concedere nuovi finanziamenti, anche se prededucibili, per la ristrutturazione ed il risanamento dell'azienda.

Ciò non esclude che le banche e gli istituti finanziari, alla stregua degli altri creditori, hanno l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede durante le trattative per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, al fine di individuare la soluzione più adeguata per superare la crisi dell'impresa.

A riguardo, si richiama l'orientamento fiducioso che ravvisa già nel nuovo e operativo istituto della composizione negoziata di cui al Decreto legge n. 118/2021 un percorso utile a svolgere le trattative con tali creditori qualificati secondo i principi di correttezza e buona fede, come espressamente richiede.

L'obbligo di correttezza e buona fede comporta per i creditori e le altre parti il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative³⁶.

Da una parte, viene stabilito il dovere dell'imprenditore di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e a tutti gli stakeholders in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

Dall'altra, all'articolo 4, comma 6 del decreto citato, viene espressamente previsto che le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo ed informato e che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti concessi all'imprenditore.

Durante le trattative, se richiesto dall'esperto, l'istituto bancario dovrà esplicitare la strategia che utilizza verso i crediti deteriorati e, in particolare, se ha interesse alla preveducibilità di nuovi finanziamenti, quanto capitale proprio possiede, quale modello di rating interno utilizza, tutti elementi che influenzano i margini di negoziazione e che l'esperto e l'imprenditore devono essere messi in grado di conoscere.

³⁶ Panzani L., *La regola, che non è espressamente contenuta nel codice della crisi, trae origine dal rilievo, particolarmente frequente nel caso dei crediti bancari deteriorati, ma comune ad altre situazioni, che sovente le trattative si arenano perché le proposte del debitore non trovano risposta o ricevono scarsa attenzione da parte dei creditori o di altri soggetti interessati.*, in "Il diritto della crisi ed il fenomeno NPL. Spunti per un'analisi", 11.03.2022, pag. 9, www.dirittodellacrisi.it.

Le parti coinvolte nelle trattative non hanno solo il dovere di collaborare lealmente ed in modo sollecito con l'imprenditore e l'esperto, ma devono anche dare riscontro alle proposte e alle richieste con risposta tempestiva e motivata.

Le stesse osservazioni valgono anche per i comportamenti che si devono tenere durante le trattative ai fini degli accordi di ristrutturazione.

3.2 Crediti da rapporti di lavoro

Anche riguardo ai rapporti di lavoro, la questione è altrettanto complessa, in quanto occorre armonizzare gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa con la tutela dei rapporti di lavoro.

Si parla, infatti, di precarietà complementari: da una parte, quella dell'impresa, che con tempestività deve cercare di ricollocarsi in una situazione competitiva nel mercato; dall'altra, la situazione di precarietà del lavoratore, la cui condizione è costituzionalmente tutelata, con riflesso sulla condizione personale e sociale di ogni prestatore, che ha diritto, per sé e la propria famiglia, ad un'esistenza libera e dignitosa³⁷.

Si applica integralmente la normativa in materia di lavoro anche in caso di crisi d'impresa ed i diritti di credito non subiscono effetti da eventuali misure protettive concesse con gli accordi di ristrutturazione dei debiti o in sede di composizione negoziata.

In caso di trasferimento di azienda, secondo la nozione di cui all'articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario ed i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano, non potendo rappresentare il trasferimento di per sé motivo di licenziamento.

Invece, nell'ambito della composizione negoziata è stata introdotta una procedura di informazione e consultazione sindacale che è obbligatoria solo per le imprese che occupano complessivamente più di quindici dipendenti, nel caso in cui vengano "assunte rilevanti

³⁷ Patti A., in Rapporti di lavoro e impresa in crisi, *Questione Giustizia*, www.questionegiustizia.it

determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni”.

Tale procedura è disciplinata dall'art. 4 del D.L. n. 118/2021 e deve essere seguita ove non siano previste diverse analoghe procedure dalla legge o dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro, anche sotto-soglia, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza, deve inoltrare una comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ovvero alle RSU, ovvero alle RSA costituite nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nell'impresa.

Si desume che la comunicazione debba contenere un'informativa sulla situazione di crisi dell'impresa, sull'avvio e lo stato della composizione negoziata e sulle decisioni che incidono sui rapporti di lavoro.

La comunicazione può essere inoltrata e ricevuta anche tramite posta elettronica certificata, a far data dalla quale i soggetti sindacali possono chiedere un incontro nel termine di tre giorni dalla ricezione dell'informativa. La conseguente consultazione con la partecipazione dell'esperto deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta e si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio, salvo diverso accordo fra le parti, che sono soggette al vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dall'impresa.

Invece, vale per tutti i tipi di impresa la norma di cui all'art. 10 del D.L. n. 118/2021 che dispone che l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita.

Si tratta, però, di una rinegoziazione rimessa alla volontà delle parti, che deve tenere presente che i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive che l'imprenditore può richiedere quando ricorre alla composizione negoziata, come prevede espressamente l'art. 6,

comma 3, del DL 118/2021, e che, in caso di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, resta fermo l'articolo 2112 del codice civile, come espressamente prescritto dall'articolo 10 del D.L. n. 118/2021.

CAPITOLO IV - TEST DI RISANAMENTO IN UN CASO PRATICO DI SOCIETA' FALLITA

Una delle novità maggiori del Codice della crisi e dell'insolvenza è rappresentata dalla composizione negoziata che volontariamente l'imprenditore può percorrere per superare le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Per verificare la sussistenza della ragionevole perseguibilità del risanamento è stato predisposto un test pratico riguardo al quale il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia ha precisato maggiori chiarimenti, dichiarando che: *“è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurato da eventi non ricorrenti.”*

Dato che gli esiti del test pratico hanno una valenza indicativa, l'opportunità di effettuarlo può prescindere dal ricorso alla composizione negoziata ed essere finalizzata per la verifica di una corretta gestione dell'impresa in relazione agli adeguati assetti organizzativi, finanziari e contabili richiesti dall'articolo 2086 del codice civile.

Per comprendere meglio i risvolti concreti del nuovo sistema di ristrutturazione delle imprese in crisi, si intende prendere in esame una società che è fallita nel 2008 e verificare se con la nuova normativa avrebbe potuto essere risanata.

Si procede, quindi, al test pratico di risanamento nei confronti di un'impresa che operava nel territorio laziale nel settore della fornitura di servizi di vigilanza fissi e mobili, di trasporto e scorta valori, di teleallarme e radioallarme e, in generale, nello svolgimento di qualsiasi forma di vigilanza autorizzata.

La medesima aveva la forma di società a responsabilità limitata con capitale sociale pari ad euro cinquantamila e presentava un organigramma di tipo funzionale.

La compagine sociale era costituita da una persona fisica che deteneva il 25% del capitale sociale e da una società fiduciaria per azioni che deteneva il 75% del capitale sociale.

Alle sue dipendenze vi erano circa 300 unità lavorative.

L'impresa in esame si era ritrovata in difficoltà finanziarie a causa del mancato pagamento da parte di clienti importanti e, di conseguenza, non era riuscita ad adempiere al pagamento, in prevalenza, dei debiti verso l'ente finanziario e gli istituti di previdenza e assistenza sociale.

L'insolvenza con l'istituto nazionale di previdenza sociale comportava la mancanza di regolarità contributiva e, di conseguenza, impediva l'esito positivo dell'incasso dei crediti.

Al fine di evitare la dispersione dei valori aziendali, l'imprenditore aveva iniziato a predisporre la domanda e i documenti per avviare la procedura di concordato preventivo in continuità, instaurando contemporaneamente trattative con gli enti creditori suindicati ed affittando l'azienda operativa.

Dato che l'Amministrazione finanziaria e l'Inps volevano mantenere integralmente i propri crediti privilegiati, risultava fondamentale per la fattibilità del concordato l'operazione di cessione dell'impresa ad un prezzo superiore a quello ottenibile con la liquidazione fallimentare, che, secondo una valutazione di mercato, poteva corrispondere al prezzo di euro tremilioni.

Nonostante ciò, l'impresa in questione continuava a non disporre di risorse adeguate per fare fronte al concordato preventivo e non era in grado di fare ricorso al credito bancario.

Diveniva, quindi, necessario effettuare la ristrutturazione del debito anche attraverso la liquidazione dei crediti scaduti o in sofferenza.

Per stabilire il valore di concreto realizzo dei crediti, l'impresa aveva proceduto all'esame del credito con riferimento alla longevità, al comportamento storico del debitore e alla corretta formazione dell'importo richiesto e alla suddivisione dividendo i crediti in varie categorie con l'applicazione a ciascuna di esse di un corretto e prudente coefficiente di abbattimento.

Ciò in conformità alla legge fallimentare previgente, secondo la quale la proposta di concordato poteva prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non venissero soddisfatti per l'intero, purché il piano ne prevedesse la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione.

Purtroppo, il progetto di risanamento dell'impresa naufragò con la conseguente dichiarazione di fallimento della società.

Ciò che ora si vuole esaminare consiste nell'applicare a detta impresa il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e accertarne il risultato ai fini della continuità aziendale.

Come precisato nelle istruzioni di cui al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio, indicando il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

Nel caso in esame, il debito da ristrutturare era rappresentato da:

- passivo privilegiato:
 - euro 1.750.000,00 a titolo di debiti verso dipendenti per Trattamento di fine rapporto;

- euro 3.150.000,00 verso INPS;
 - euro 5.600.000,00 verso l'Erario;
- debiti chirografario per euro 1.450.000,00.

Di contro, i crediti erano rappresentati da:

- euro 3.000.000,00 per valore di cessione dell'azienda;
- euro 3.830.000,00 per crediti verso clienti;
- euro 230.000,00 per liquidità bancaria.

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO		
L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	11.950.000,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	1,00 €	
debito riscadenzato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	1,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	3.000.000,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti		-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
TOTALE A	8.950.005,00 €	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	4.060.000,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-

TOTALE B	4.059.998,00 €	
Grado di difficoltà del risanamento	2,20	
il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.		

Inserendo i valori integralmente, risulta un grado di difficoltà del risanamento pari al livello due che indica che il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.

Per delineare le iniziative industriali più adeguate è rilevante che venga redatto il piano di risanamento, ai fini del quale è opportuno seguire la lista particolareggiata di cui al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 predisposta proprio per la redazione del piano e per l'analisi della sua coerenza.

Si ritiene che l'istituto più adeguato al risanamento dell'impresa in esame sia costituito dagli accordi di ristrutturazione del debito con transazione su crediti tributari e contributivi ai sensi dell'articolo 63 del CCII.

La somma relativa al TFR pari ad euro 1.750.000,00 viene integralmente accantonata in attesa di cessazione dei rapporti di lavoro.

Riguardo al restante debito privilegiato, si prospetta di raggiungere un accordo transattivo con l'INPS, il cui credito ammonta ad euro 3.150.000,00, e con l'Amministrazione fiscale, il cui credito ammonta ad euro 5.600.000,00.

Nel caso in cui non si riesca a concordare ciò, l'articolo 48 del CCII prevede che il Giudice omologhi gli accordi di ristrutturazione anche in assenza dell'adesione dei

creditori suddetti, qualora la transazione sia ritenuta conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria.

In questa prospettiva si prevede di soddisfare i crediti tributari e contributivi in misura pari al 40% ed il credito chirografario in misura del 10%.

Riguardo ai crediti verso clienti, si prende in considerazione un realizzo di essi nella misura dell'80%.

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO		
L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	5.883.125,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	1,00 €	
debito riscadenzato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	1,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	3.000.000,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti		-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
TOTALE A	2.883.130,00 €	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	3.294.000,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-
TOTALE B	3.293.998,00 €	

Grado di difficoltà del risanamento	0,88	
Fascia di attribuzione Grado di difficoltà	1	
Difficoltà contenute		

Dal test effettuato con i valori ridotti per preservare la continuità dell'azienda e pagare tutti i creditori e per salvaguardare i posti di lavoro risulta un grado di difficoltà pari ad uno che indica che il risanamento dell'impresa è fattibile e presenta difficoltà contenute.

Si tratta, sicuramente, di un esame preliminare eseguito in via approssimativa, ma serve per capire che nel caso in questione sussistevano i presupposti per risanare l'impresa seguendo il percorso di ristrutturazione del debito più adeguato e con un piano economico-finanziario efficace ed un progetto industriale innovativo.

CONCLUSIONI

Lo studio svolto in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti ha fornito l'opportunità per comprendere meglio l'intero sistema di risanamento preventivo della crisi introdotto con la Direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno del 2019, entrata in vigore il 16 luglio, e reso operativo con il Codice della crisi e dell'insolvenza a far data da 15 luglio 2022.

La nuova normativa è incentrata sul principio di adeguatezza degli assetti organizzativi, finanziari e contabili delle imprese e sulla prevalenza della continuità dell'attività aziendale favorita da diversi strumenti di ristrutturazione rispetto alla liquidazione giudiziale.

In questa nuova ottica è richiesto all'imprenditore un cambio culturale affinché le scelte di gestione corrente dell'azienda siano idonee ad evitare e a superare gli stati di crisi e di insolvenza.

E nel caso in cui ciò non sia possibile, la riforma mostra, quale strumento più duttile a risanare l'impresa, l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti nella versione perfezionata dal Codice della crisi e dell'insolvenza, in quanto la determinazione dell'imprenditore di intrattenere trattative con tutti o con alcuni creditori, senza l'obbligo del rispetto della parità di trattamento, si coniuga, con l'ausilio necessario di professionisti e con il vaglio formale del giudice in sede di omologazione, nella libertà di scegliere il contenuto degli accordi.

BIBLIOGRAFIA

Aliprandi F. e Turchi A., Spunti operativi sugli adeguati assetti alla luce della recente pronuncia del Tribunale di Cagliari, 12.04.2022, www.dirittodellacrisi.it.

Arato M., - Il ruolo di soci e amministratori nei quadri di ristrutturazione preventiva, www.dirittodellacrisi.it

- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra la giurisprudenza della Cassazione e il codice della crisi e dell'insolvenza, in ilcaso.it, 9 ottobre 2018.

Banca d'Italia, - "I crediti deteriorati (Non Performing Loans - NPLs) nel sistema bancario italiano", 5.06.2017

- Questioni di Economia e Finanza, N. 374, www.bancaditalia.it

- Circolare n. 272 del 30.07.2008

Boesso G., Dizionario di Economia e Finanza, 2012, Treccani.it.

CNDCEC, - "I principi per la redazione dei piani di risanamento", 2022

- "NPL - Non Performing Loans", 2.08.2019.

- "I principi per la redazione del piano di risanamento", 2017

Colombo B. e Ficedolo C, Il codice della crisi spinge verso l'adozione di un modello organizzativo 231, NT+Diritto - www.ilsole24ore.it.

<https://composizionenegoziata.camcom.it>

<http://qualitapa.gov.it/>

Frascaroli Santi E., R. Marino, Resp. civ. 2012, 7

Lanni P.P., Il contratto nell'operazione (o procedimento) di ristrutturazione dei debiti, www.questionegiustizia.it
Trib. Bergamo, 30.03.2022, est. De Simone.

Limitone G., Degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta. Con notazioni a margine., 17.05.2022, www.ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it

Minervini V., Linee evolutive (extracodicistiche) dell'ordinamento concorsuale italiano - www.dirittofallimentaresocieta.it.

ODCEC di Ravenna, Il piano industriale e l'attestazione negli accordi di ristrutturazione del debito, 26.10.2015.

Osservatorio Rischio imprese di Cerved, Dalla Pandemia alla guerra: come cambia il rischio delle imprese, luglio 2022.

Panzani L., in "Il diritto della crisi ed il fenomeno NPL. Spunti per un'analisi", 11.03.2022, pag. 9, www.dirittodellacrisi.it.

Patti A., in Rapporti di lavoro e impresa in crisi, Questione Giustizia, www.questionegiustizia.it

Trentini C., Fallimento, 2019, 1335.

Zonca M. e Ubertis Albano C, in I requisiti di forma degli accordi di ristrutturazione dei debiti: la controversa questione della necessità dell'autentica notarile, 10.03.2022, www.ilcaso.it.

APPENDICE GIURISPRUDENZIALE

Cass. n. 12108/2020;

Cass. n. 25056/2020;

Cass. n. 28718/2020;

Cass. 9087/2018

Cass. 1182/2018

Cass. 1896/2018

Cass. 16347/2018

Cass. 22 giugno 2017, n. 15470;

Cass. 2 febbraio 2015, n. 1783;

Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409

Tribunale di Milano, 28.04.2022

Tribunale di Cagliari, sentenza, 19.01.2022

Tribunale di Roma, sentenza, 15.09.2020

Tribunale Roma, 27.02.2019

Tribunale Milano, 20.12.2018